



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Decreto N. 6 del 08/07/2025

PROPOSTA N.ro 69 del Settore SETTORE III - TECNICO Ufficio UFFICIO III - TECNICO

OGGETTO: de-05-25 Revoca ordinanza sindacale n° 53/2023 divieto permanente di balneazione ai sensi del D.M. 30/03/2010

Revoca Ordinanza n. 53 del 26/06/2023 divieto permanente di balneazione ai sensi del D.M. 30/03/2010.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 53.del 26/06/2023 "Divieto permanente di balneazione";

VISTA la comunicazione a mezzo posta elettronica prot.16010 del 15/05/2025 da parte dell'ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Pescara, riportante i risultati di **CONFORMITÀ** delle acque di balneazione di cui al D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio **IT013068012001 denominato "300 m Nord foce fiume Saline."** del Comune di Città Sant'Angelo, effettuate in data 13/05/2025. COD. N. **12885**, come di seguito specificato:

Conta Enterococchi (MPN/100mL): <10	Escherichia coli (MPN/100mL): <10
Valori limite: Enterococchi 200 MPN/100ML	Escherichia coli 500 MPN/100mL

VISTA la comunicazione a mezzo posta elettronica prot.16010 del 15/05/2025 da parte dell'ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Pescara, riportante i risultati di **CONFORMITÀ** delle acque di balneazione di cui al D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio **IT013068012002 denominato "50 m Sud foce torrente Piomba"** del Comune di Città Sant'Angelo, effettuate in data 13/05/2025. COD. N. **12884**, come di seguito specificato:

Conta Enterococchi (MPN/100mL): <10	Escherichia coli (MPN/100mL): <10
Valori limite: Enterococchi 200 MPN/100ML	Escherichia coli 500 MPN/100mL

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 53 del 31/01/2025 avente per oggetto **"D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" - Approvazione risultanze campionamenti anno 2024. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2025;** **VISTO** l'Allegato D alla D.G.R. n. 53 del 31/01/2025 che reca disposizioni specifiche regionali per l'Arta e per i Comuni per la stagione balneare 2025 e in particolare impone ai Comuni, di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 116/08;

CONSIDERATO che l'Allegato D alla D.G.R. n. 53 del 31/01/2025. dispone l'avvio della stagione balneare 2025 dal 1° Maggio con termine 30 settembre;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83:

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 c. 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale

ORDINA

con decorrenza immediata

1. la **REVOCA DELL' ORDINANZA N 53 DEL 26/06/2023 DI DIVIETO di balneazione** sull' intero tratto di costa ricadente nel territorio del comune di Città Sant' Angelo;
2. la **RIMOZIONE** di appositi cartelli di **“DIVIETO di Balneazione”** , collocati nel tratto di costa sopra indicato

DISPONE

- che il Settore Tecnico posizioni i cartelli di **“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**, lungo il tratto di costa di propria competenza “
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Città Sant'Angelo;
- la trasmissione della presente Ordinanza alle seguenti autorità:
 - a. alla Capitaneria di Porto di Pescara,
 - b. alla Stazione Carabinieri di Città Sant' Angelo,
 - c. al Comando di Polizia Municipale di Città Sant' Angelo;
 - d. alla Regione Abruzzo, Servizio OO.MM e Acque Marine;
 - e. alla ASL Pescara, Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica.

In opposizione alla presente ordinanza, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).